



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTO in particolare l'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ove è stabilito che l'Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi sono registrati per iscritto;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022 con cui è stato approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTA la Delibera n. 78 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) del 22 dicembre 2021 recante "Programmazione della politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027" e, in particolare, il punto 2.4 "Programmazione FEAMPA";

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0667224 del 30/12/2022 con il quale, nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027, sono state designate: in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428 concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1990” e, in particolare, l’art. 4, comma 3, nonché l’art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;

VISTO il Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

VISTO l’atto di repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d’Aosta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con cui l’On. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

VISTI gli artt.1 e 3 del decreto-legge dell’11 novembre 2022 n.173 pubblicato nella G.U. n. 264 dell’11 novembre 2022 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale “Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

CONSIDERATO che occorre garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell’implementazione del Programma Nazionale FEAMPA, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente l’avanzamento del Programma al fine di valutare i correttivi strategici opportuni;



*Al Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

ACQUISITA l'intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 19 aprile 2023;

DECRETA

Articolo unico

È approvato l'allegato "Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027".

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste
On. Francesco Lollobrigida

Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027

TRA

**IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA**

E

LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Operativo FEAMPA 2021-2027

tra

il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nel corpo del seguente atto denominata Amministrazione centrale, rappresentato dal Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nella qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

e

le Regioni e le Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, rappresentate dai responsabili dei competenti Uffici;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022 con cui è stato approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022 con cui è stato adottato il Programma Operativo Nazionale FEAMPA 2021/2027;

VISTO il DM prot. n. 0667224 del 30/12/2022 con cui nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027 sono state designate, in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);

VISTA la L. 29 dicembre 1990, n. 428 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1990" che all'art. 4, comma 3 prevede che i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni comunitarie siano adottati d'intesa tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il DM prot. n. 0069969 del 14/02/2022 recante ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) rispettivamente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;

VISTO l'atto repertorio prot. 7621 del 14/11/2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome recante ripartizione delle risorse finanziarie di parte regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra le Regioni e le Province autonome ad esclusione della Regione Valle d'Aosta;

VISTO in particolare l'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 2021/1060, ove è stabilito che l'Autorità di Gestione può individuare uno o più Organismi Intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi sono registrati per iscritto;

RITENUTO necessario procedere all'istituzione di un Tavolo Istituzionale tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi;

CONSIDERATO che occorre garantire adeguata omogeneità di indirizzi tra i diversi soggetti impegnati nell'implementazione del Programma Nazionale FEAMPA, assicurando il coordinamento strategico ed operativo tra gli interventi attuati a livello centrale e regionale e discutendo periodicamente l'avanzamento del Programma al fine di valutare i correttivi strategici opportuni;

VISTA l'intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome sancita nella seduta del 19 aprile 2023:

Tutto ciò premesso,

con il presente atto si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Multiregionale

1. Oggetto del presente Accordo Multiregionale (di seguito A.M.) è l'attuazione coordinata, tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del FEAMPA ITALIA 2021-2027 (di seguito Programma) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8023 *final* del 3 novembre 2022.

2. L'A.M. in particolare:

a) definisce le funzioni del Tavolo istituzionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi (di seguito OO.II.) la cui istituzione è demandata a successivo decreto dell'Autorità di Gestione.

b) indica le risorse finanziarie e le relative competenze tra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, con riferimento alle tipologie di intervento.

c) definisce le procedure di approvazione e modifica dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, ad esclusione della Regione Valle d'Aosta, articolati per fonte finanziaria (UE, Fondo di rotazione, Regioni) rispettivamente per anno e per priorità/obiettivo specifico/intervento. A tal fine si allega la Tabella 1 di riparto delle risorse finanziarie tra le

regioni e le province autonome e la Tabella 2 relativa alle competenze dell'Autorità di Gestione e degli OO.II. in ordine agli interventi previsti.

Art. 2 - Piani finanziari, disimpegno automatico, target finanziario e modifiche

1. Piani finanziari

- a) Eventuali modifiche dei piani finanziari, di cui alla Tabella 2 e di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) che non comportano una rimodulazione dell'articolazione del Piano finanziario del Programma Nazionale sono approvate in sede di Tavolo istituzionale.
- Eventuali modifiche dei piani finanziari, di cui alla Tabella 2, diverse da quelle di cui al comma precedente sono deliberate in sede di Tavolo istituzionale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti e trasmesse al Comitato di Sorveglianza FEAMPA per la successiva approvazione.

2. Disimpegno automatico

- a) Al fine di non incorrere nel disimpegno automatico dei fondi ai sensi degli artt. 105,106 e 107 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'Amministrazione centrale e gli Organismi Intermedi, per quanto di propria competenza, sono tenuti a contribuire al raggiungimento del *target* finanziario previsto dal Programma.
- b) Nel caso in cui il parziale conseguimento del *target* di cui alla lettera a) da parte di una Amministrazione comporti il mancato conseguimento del target a livello di Programma per una annualità, il relativo piano finanziario verrà ridotto secondo criteri e modalità definiti in sede di Tavolo istituzionale che terranno conto del risultato conseguito rispetto al *target* prefissato.
- c) Nel caso in cui gli Organismi Intermedi non conseguano il *target* assegnato per l'annualità di riferimento, previo monitoraggio e comunicazione della spesa da parte degli OO.II. a partire da dicembre 2024, si procederà alla rimodulazione del relativo piano finanziario e/o alla riduzione, entro giugno 2025, secondo criteri e modalità che saranno definiti nell'ambito del Tavolo Istituzionale e che si intendono recepite nelle convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Art. 3 - Attività disciplinate dall'A.M.

1. Tavolo istituzionale

- a) Il Tavolo istituzionale, di cui al Programma FEAMPA 2021/2027, è istituito con decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualità di Autorità di Gestione del PN.
- b) Il Tavolo istituzionale svolge le seguenti funzioni:
- Analisi preliminare delle tematiche da sottoporre all'esame del Comitato di Sorveglianza, con particolare riferimento ai documenti che necessitano di esplicita approvazione da parte del medesimo Comitato;
 - Condivisione dei documenti di indirizzo e attuazione uniforme del Programma Nazionale FEAMPA, quali, a titolo esemplificativo, schede tecniche di intervento, criteri di ammissibilità, linee guida in materia di spese ammissibili e di gestione delle irregolarità e frodi;
 - Concertazione di modalità e procedure per la comunicazione e il trattamento delle irregolarità;
 - Definizione delle modalità di redazione del Manuale delle procedure e dei controlli degli Organismi intermedi sulla base del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dall'Autorità di Gestione;

- Analisi di tematiche/problematiche sorte nel corso dell'attuazione del Programma Nazionale FEAMPA e individuazione di proposte per la loro risoluzione;
- Monitoraggio qualitativo e finanziario dello stato di avanzamento del Programma;
- Analisi e approvazione delle modifiche da apportare ai piani finanziari di cui all'art. 1 del presente Accordo, nonché definizione delle relative tempistiche;
- Elaborazione e relativa approvazione dei criteri di ammissibilità;
- Proposta dei criteri di selezione;
- Condivisione delle modalità di attivazione degli strumenti finanziari di cui alla Sezione II, Capo II, Titolo V, del Regolamento (UE) n. 2021/1060.

2. Sistema informativo di monitoraggio

a) Il presente A.M. impegna:

- l'Amministrazione centrale a regolamentare e rendere disponibile alle Regioni e alle Province autonome l'accesso al sistema informativo FEAMPA al fine di rendere possibile l'esecuzione dei compiti assegnati;
- le Amministrazioni Regionali e Provinciali ad aggiornare, a scadenze concordate, il sistema informativo di gestione e monitoraggio con le informazioni e i dati di propria competenza, al fine di consentire all'Amministrazione centrale di corrispondere agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore, alimentando il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

3. Modalità di delega di Funzioni dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità Contabile alle Regioni e alle Province autonome.

- a) L'Autorità di Gestione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, delega le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, a gestire con competenza condivisa, le diverse tipologie di intervento così come indicate nell'Allegato Tabella 2 e le relative risorse finanziarie.
- b) La convenzione di delega da sottoscrivere tra AdG e OI disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della stessa.
- c) Su mandato dell'Autorità contabile, attraverso la stipula di apposite convenzioni, le Regioni e le Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, possono svolgere le funzioni ad esse delegate.
- d) La convenzione di delega da sottoscrivere tra AC e OI disciplina compiti, funzioni e responsabilità connessi all'attuazione della delega stessa.
- e) Ciascun Organismo intermedio ha il compito di individuare, nella propria struttura, un referente dell'Autorità di gestione e un referente dell'Autorità contabile.

Riparto FEAMPA 2021/2027	
Regioni e P.A.	RIPARTO
ABRUZZO	€ 9.158.932,00
BASILICATA	€ 2.612.177,00
CALABRIA	€ 17.314.369,00
CAMPANIA	€ 35.094.340,00
EMILIA ROMAGNA	€ 19.950.551,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	€ 8.690.600,00
LAZIO	€ 8.431.920,00
LIGURIA	€ 5.874.447,00
LOMBARDIA	€ 3.449.508,00
MARCHE	€ 16.167.370,00
MOLISE	€ 2.082.912,00
PIEMONTE	€ 764.855,00
PUGLIA	€ 41.604.023,00
SARDEGNA	€ 18.687.488,00
SICILIA	€ 58.158.303,00
TOSCANA	€ 11.342.033,00
P.A. BOLZANO	€ 773.378,00
P.A. TRENTO	€ 1.312.239,00
UMBRIA	€ 901.766,00
VENETO	€ 23.034.325,00
	€ 285.405.536,00